



CIRCOLARE N. 158

Personale Docente

Personale ATA

Medico Competente

Dott. Fabio Tonelli

Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione

Prof. Francesco Maratea

Milano, 8 gennaio 2025

OGGETTO: sorveglianza sanitaria - a.s. 2024-2025.

Riferimento normativo: **Titolo VII, Capo I del Decreto Legislativo 81/2008**

Premesso che: La normativa che disciplina l'utilizzo dei videoterminali è contenuta nel **Titolo VII, Capo I del Decreto Legislativo 81/2008**, specificatamente dedicato alla protezione dei lavoratori che svolgono attività con attrezzature munite di videoterminali. In particolare:

- **Art. 172:** Definizioni e ambito di applicazione. Viene definito "lavoratore videoterminalista" chi utilizza attrezzature munite di VDT in modo sistematico o abituale per almeno **20 ore settimanali**.
- **Art. 173:** Obblighi del datore di lavoro, inclusa la **valutazione dei rischi** derivanti dall'utilizzo di VDT e l'adozione di misure preventive.
- **Art. 176:** Disposizioni relative alla **sorveglianza sanitaria** e alla **pausa obbligatoria** (almeno 15 minuti ogni due ore di utilizzo continuativo di VDT).

Individuazione dei Soggetti Coinvolti

A seguito di una valutazione interna e per ottemperare alle disposizioni legislative, si richiede l'individuazione dei soggetti che rientrano nella categoria di **utilizzatori abituali di videoterminali** all'interno del nostro istituto. Questi includono:

1. **Personale amministrativo:** Segreteria, personale di supporto e amministrativo che svolge attività al computer per gran parte della giornata lavorativa.

Soggetti interessati:

2. **Docenti:** Insegnanti che fanno parte dello staff del D.S. e che utilizzano dispositivi VDT per la e altre attività professionali per almeno 20 ore settimanali.

Soggetti interessati:

3. **Tecnici di laboratorio:** Addetti ai laboratori informatici o tecnici di supporto che impiegano videoterminali per un numero significativo di ore lavorative.

Soggetti interessati:

Azioni Richieste

Tutti i soggetti che rientrano nelle categorie sopra elencate sono invitati a:



- **Compilare la scheda di rilevazione** allegata, indicando il numero di ore settimanali dedicate all'uso di VDT. e **restituirla via mail all'indirizzo francesco.maratea@iisfrisi.it INVIANDOLA DAL PROPRIO ACCOUNT @IISFRISLIT**
- Attenersi alle **misure preventive** previste dal Decreto Legislativo 81/2008, come il rispetto delle pause obbligatorie e la corretta disposizione ergonomica delle postazioni di lavoro.

Obblighi del Datore di Lavoro

L'Istituto Scolastico, in qualità di datore di lavoro, si impegna a:

- Effettuare la **valutazione del rischio** per tutte le postazioni munite di videotermini.
- Garantire la **sorveglianza sanitaria** periodica per i lavoratori individuati come videoterministi, in collaborazione con il medico competente.
- Fornire un'adeguata **formazione e informazione** sui rischi correlati all'uso dei videotermini e sulle misure preventive da adottare.

Conclusioni

Per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative, si richiede la collaborazione di tutto il personale coinvolto nella compilazione e restituzione delle scheda entro il **18 gennaio 2025** Il rispetto delle disposizioni legislative contribuisce non solo alla tutela della salute, ma anche al miglioramento della qualità del lavoro.

Contatti

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile rivolgersi al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):

- Email: francesco.maratea@iisfrisi.it

Ringraziamo tutti per l'attenzione e la collaborazione.

Premesso che il **D.Lg. 81/2008** e s.m.i. in materia di sorveglianza sanitaria dei Lavoratori, al **TITOLO I - SEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA** prevede quanto segue:

(...)


Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.**

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (...);
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;**
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.



e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione.

(...)

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Premesso quanto sopra, in merito alle eventuali **visite su richiesta del lavoratore**, si precisa quanto segue:

ogni lavoratore, anche se non sottoposto a sorveglianza sanitaria obbligatoria, può richiedere in qualsiasi momento una visita al medico competente qualora essa sia correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, o suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta.

La richiesta scritta va indirizzata al Dirigente scolastico e inviata per conoscenza all'RSPP francesco.maratea@iisfrisi.it.

Essa sarà quindi inoltrata dal Dirigente al Medico Competente il quale valuterà la reale necessità della visita e, in caso positivo, attiverà la sorveglianza sanitaria comunicando al Dirigente scolastico la data di effettuazione della stessa.

Si precisa inoltre che la visita a richiesta si conclude, come negli altri casi di cui al punto 2 art. 41, con un giudizio di idoneità alla mansione specifica trasmesso dal medico competente al Dirigente scolastico e al lavoratore stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Luca Azzollini)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)